

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 aprile 2024, n. 145

**[ID VIP 9154] - Parco agrivoltaico "Marangiosa" di potenza elettrica complessiva pari a 61,954 MWp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: LUMINORA MARANGIOSA S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei

procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 58069 del 12.04.2023, acquisita al prot. n. 6142 del 13.04.2023 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- Il M.A.S.E., sulla base di quanto dichiarato dalla società "Luminora Marangiosa" S.r.l., comunicava che il progetto di che trattasi rientra tra quelli di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con successiva nota prot. n. 66430 del 26.04.2023, acquisita al prot. n. 7005 del 28.04.2023 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. rilevava la non corretta trasmissione della nota di avvio del procedimento a talune Amministrazioni, pubblicando per l'effetto nuovo Avviso al Pubblico;
- con nota prot. n. 7918 del 16.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12715 del 16.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 10661 del 14.07.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dall'osservanza delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate;
- nota prot. n. 8628 del 30.05.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso parere non favorevole.

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 9154, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco agrivoltaico "Marangiosa" di potenza elettrica complessiva pari a 61,954 MWp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "LUMINORA MARANGIOSA" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 9154**

Tipologia di progetto: Agrivoltaico  
Potenza: 61,954 MW  
Ubicazione: Francavilla Fontana (BR), Villa Castelli (BR), Grottaglie (TA), Roccaforzata (TA).  
Proponente: Luminora Marangiosa S.r.l.

**RILIEVI PRELIMINARI**

La nota ministeriale di avvio del procedimento riferisce che l'impianto si sviluppa su di un'area complessiva (dichiarata in progetto di circa 159 ha) ricadente nel territorio comunale di **Francavilla Fontana**, censita in catasto al **Foglio 7, part.IIe 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21, Foglio 23, part.IIe 3 – 4 – 5 Foglio 24, part.IIe 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 Foglio 42, part.IIe 1 - 4**, mentre le opere per la connessione dell'impianto interessano il territorio comunale **Francavilla Fontana (BR), Villa Castelli (BR), Grottaglie (TA), Roccaforzata (TA)**.

L'impianto è progettato all'interno di un'area piuttosto vasta che, negli elaborati prodotti viene indicata a destinazione agricola. Il sito è gravato da vincoli, a tal proposito la relazione tecnica di progetto riferisce l'interferenza con *"doline, boschi con relativa area di rispetto, interferenza con linea elettrica AT, interferenza con corsi d'acqua 'non rappresentabili', muro a secco"*. **Il progetto ha considerato la presenza di tali vincoli, evitando il posizionamento dell'impianto fotovoltaico sulle aree vincolate e relative fasce di rispetto.**

Di seguito si riferisce in merito ad alcune incongruenze emerse nell'esame della documentazione di progetto e alle analisi eseguite.

**Esatta individuazione dell'area interessata.**

- Elettrodotto: nelle relazioni tecniche di progetto si riferisce che "L'impianto agrovoltaico, oggetto d'esame, è da realizzarsi in agro di **Francavilla Fontana**. Si evidenzia che il cavo d'ottenimento di connessione tra l'impianto e la nuova SE ubicata nel comune di **Taranto** coinvolge i comuni di: **Francavilla Fontana (BR), Villa Castelli (BR), Grottaglie (TA) e Taranto**", in difformità dal quanto riportato dal sito del MASE, che indica i Comuni di **Francavilla Fontana (BR), Villa Castelli (BR), Grottaglie (TA), Roccaforzata (TA)**. La Relazione di Elettrodotto a pag. 4 conferma l'interessamento dei Comuni di **Francavilla Fontana, Villa Castelli, Grottaglie e Taranto**. Sugli elaborati grafici, non sono riportati i confini comunali.
- Sito d'impianto: nelle relazioni tecniche ed altrove è inclusa la **particella 22 foglio 7** in **Francavilla Fontana**, assente sulle note di avvio ministeriali e nei frontespizi di progetto.

**Esatta estensione dell'area interessata.**

- **Particella 22**: l'indeterminatezza delle particelle catastali interessate impedisce l'esatta determinazione dell'estensione dell'area utilizzata (rilevante ai fini del calcolo degli indicatori di verifica dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici). Cercando d'interpretare gli elaborati, si ritiene che l'inclusione della citata particella 22 nella relazione tecnica sia frutto di un mero errore materiale: da una ricerca catastale emerge che tutte le particelle costituenti il sito d'impianto sono intestate ad uno stesso proprietario, eccezion fatta per detta particella 22, intestata ad altra ditta. Sulla base di tale indizio, pur rilevando la necessità di un



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

approfondimento, nelle verifiche effettuate ed illustrate in questo documento detta particella non è stata considerata come inclusa nel sito. L'effettiva estensione catastale del sito dichiarato al Mase [esclusa quindi la particella 22] è stata accertata consultando direttamente i dati catastali (vedi allegato 1) ed è risultata pari a 1.589.650 m<sup>2</sup>.

- La relazione descrittiva indica al cap. 10 "Piano Agrovoltaiico", pag. 19, "*...l'intera superficie che complessivamente di circa 89 ettari...*" e poco più avanti, in tab. 5, riporta un'area d'impianto di 1.590.000 m<sup>2</sup> (159 ha) come pure a pag. 3, 7 e 9.
- La Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico riporta in introduzione (pag. 3) "*Nello specifico le opere in progetto prevedono la realizzazione di un parco agrovoltaiico da realizzare su un terreno agricolo di mq 890.000 circa*", e nelle conclusioni a pag. 57 "*L'impianto, nello specifico, si sviluppa su una superficie di circa 891.000 mq*".
- Simili incongruenze si ripetono in altri documenti.

**Problemi tecnici nella georeferenziazione.**

Nell'estrazione delle planimetrie del PPTR e delle aree non idonee, riportate più avanti, non è stato possibile rappresentare graficamente le particelle n. 1 e 4 del foglio 42, in quanto l'intero foglio catastale n. 42 del Comune di Francavilla Fontana non è consultabile. Ciò può essere dovuto ad esigenze di aggiornamento, a problemi tecnici o ad esigenze di riservatezza legate alla difesa nazionale. Peraltro, anche alcuni elaborati grafici depositati dal proponente presentano la stessa problematica. Preso atto della circostanza, si è posta particolare attenzione a che la circostanza non influisse sulla validità delle considerazioni esposte nel seguito.

**IDONEITÀ DELL'AREA****Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

L'area dell'impianto sopra indicata NON rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021, in quanto:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**)
- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett.b**)
- **non interessa** cave o miniere (**lett.c**)
- **non è nella disponibilità** di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett.c bis 1**)
- **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (**lett. c ter 1**), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter 2**); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter 3**).
- **non ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela** (500 metri per gli impianti fotovoltaici, **lett. c-quater**): si fa riferimento alle dichiarazioni del progettista sopra riportate circa la presenza di aree vincolate, confermate dall'elaborato grafico di fig. 1.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 1 - contornata in celeste l'area d'impianto dichiarata, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)

#### Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Come osservabile nella successiva fig. 2, il **sito proposto** (inteso come l'insieme delle particelle dichiarate al Mase) **ricade parzialmente tra le aree indicate come non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. L'interferenza riguarda: doline, boschi con relativa area di rispetto, corsi d'acqua, altri beni culturali.

Tuttavia, l'**impianto** (inteso come area occupata dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche etc.) **verrebbe collocato al di fuori delle aree non idonee**. Si veda in proposito la fig. 3 tratta dagli elaborati progettuali che illustrano tale scelta.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree nn idonee ex RR 24/2010




Fig. 3 - SIA: Layout dell'impianto proposto. In violetto i moduli fotovoltaici.



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

**MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO**

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'assenza dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Sotto altro profilo il **progetto presenta tuttavia caratteristiche pregevoli**, quali ad esempio l'assenza di movimenti terra e le **opere di mitigazione proposte che appaiono efficaci**.

La **Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico** conferma che l'elettrodotto si sviluppa in prossimità di alcune aree tutelate da vincolo architettonico, ad oltre 100 m di distanza. L'elettrodotto, che ha uno sviluppo lineare di circa 18 km, interferisce inoltre con "fiumi, torrenti ed acque pubbliche", "aree sottoposte a vincolo idrogeologico", boschi e relative aree di rispetto, attraversa il Parco delle Gravine, tratturi, 3 strade a valenza paesaggistica, corsi d'acqua episodici. Si tratta di **interferenze che, ancorché numerose, risultano tutte compatibili con le norme tecniche di attuazione del PPTR**.

**AGRIVOLTAICO**

Il Piano Agrovoltaiico prevede a pag. 14 e successive "che all'interno degli impianti si espliciti attività agro zootecnica mediante la piantumazione di filari di piante d'olivo e l'allevamento stanziale di pollame, pascolo temporaneo di ovini e allevamento di api. ... In definitiva, il piano integrato prevede le seguenti tipologie d'attività:

- a) Produzione energetica (Impianti fotovoltaici);
- b) Produzione di foraggiere;
- c) Produzione agricola su superfici "a seminativo" (leguminose) libere da agrovoltaiico;
- d) Produzione agricola lungo la fascia perimetrale/recinzione occupati dagli impianti fotovoltaici (olivo e lentisco);
- e) Pascolo ovino su superfici all'interno degli impianti e nelle aree seminate;
- f) Allevamento di api per la produzione di miele (Alveare agrovoltaiico).

Di conseguenza, considerando che, come si evince dalla tabella, l'impianto agrovoltaiico occupa una superficie di ha 159 e circa ha 5 sono destinati a viabilità interna, si possono definire le seguenti superfici:



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Attività	Superficie	Superficie %
Olivo	20000 mq	1 %
Lentisco	15000 mq	0,76 %
Ceci	20000 mq	1 %
Lenticchie	20000 mq	1 %
Pascolo Ovino	1192500 mq	75 %
Foraggio	30000 mq	1,5 %

Tabella 2. Superfici attività agricola impianto

Fig. 4 - Tabella superfici attività agricola tratta dal Piano Agrovoltaiico.

La maggior parte della superficie (ben 1.192.500 mq) verrebbe quindi destinata a pascolo ovino, a fronte di 105.000 mq per le rimanenti colture. Come evidenziato nella relazione, *“il pascolamento ovino oltre a contribuire al mantenimento e all’incremento delle attività pastorali del contesto territoriale riduce i costi di manutenzione relativi allo sfalcio meccanico delle erbe spontanee”*.

Tuttavia, secondo il Piano Agrovoltaiico, *“Tutto questo si esplica attraverso un programma di pascolamento basato su rotazioni dei greggi tra i diversi moduli degli impianti fotovoltaici e quindi non prevede l’occupazione permanente delle superfici fondiari. Inoltre, tale soluzione non comporta la realizzazione di strutture per il ricovero di capi di bestiame (ovili) e/o di locali accessori (sale di mungitura, locali di lavorazione del latte, ecc) in quanto gli animali proverrebbero da allevamenti ubicati nelle vicinanze del comprensorio in questione. Con tali aziende, già attrezzate con strutture di allevamento e di trasformazione, si può instaurare una collaborazione con la proprietà dell’impianto basata su un mutuo vantaggio, pascolo gratuito per le prime e controllo delle malerbe per la seconda.”*

Ed infatti le attività di allevamento stanziale di pollame e pascolo temporaneo di ovini non sono ricomprese nella successiva tabella 9 del Piano Agrovoltaiico, che riepiloga le ore lavorative necessarie alla conduzione dell’impianto. In tale tabella non sono previste neppure attività lavorative di silvicoltura, coerentemente con il fatto che le aree vincolate boschive rientranti nel perimetro aziendale (quantificate in tab. 1 dello stesso elaborato in ben 377.000 mq) dovrebbero essere escluse dal computo delle aree coltivabili.

Per quanto riguarda il possesso dei **requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltaiici del 27.06.2022**, si osserva preliminarmente che Arpa Puglia, con nota Protocollo 0039786 - 156 del 30/05/2023, ha ritenuto che l’impianto non sia rispondente alle Linee Guida in quanto non sarebbero stati correttamente calcolati e dichiarati i relativi parametri numerici.

**Si conferma che i parametri numerici non sono stati correttamente calcolati e dichiarati.** Inoltre, a causa dell’incertezza sulla esatta estensione delle aree, risulta problematico procedere ad una corretta quantificazione dei valori dichiarati nella relazione tecnica a pag. 17.

Più nello specifico, con riferimento ai valori dichiarati nella relazione tecnica, pag. 17, si osserva che:

- il proponente indica una superficie totale Stot pari a 159 ha. **Il valore indicato non è corretto.** In base alle definizioni delle Linee Guida, nella superficie totale Stot non vanno conteggiate le superfici a bosco (quantificate dal proponente in 377.000 m<sup>2</sup>), l’area occupata da viabilità interna



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

(quantificata dal proponente in 50.280 m<sup>2</sup>), i fabbricati presenti e da realizzare con relative tare nonché le tare degli appezzamenti, tutti elementi non quantificati dal proponente ma che potrebbero incidere tra il 5 ed il 7% della superficie catastale totale.

- In base alle stesse considerazioni dovrebbe essere ricalcolato il parametro Agricolo.
- Di conseguenza gli indicatori numerici per il requisito A devono essere ricalcolati.

**OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI**

Questo progetto si sviluppa su di una tenuta agricola di dimensioni importanti, i cui estremi distano tra loro alcuni chilometri. **L'area ricade tra quelle classificate come idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 e, ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, **l'impianto fotovoltaico in progetto non interessa aree non idonee.**

Sul piano strettamente tecnico, **il progetto dell'impianto** non evidenzia requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio che costituiscono elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c; d'altra parte, per altri versi **mostra caratteristiche apprezzabili, per cui non è possibile affermare un suo inserimento scorretto nel paesaggio e sul territorio.** L'elettrodotto ha un notevole sviluppo lineare (18 km) e presenza interferenze con i beni tutelati dal PPTR, tutte compatibili e gestibili sebbene numerose.

**La documentazione prodotta in alcuni punti non è chiarissima e presenta incongruenze.** Non sono chiari i territori comunali attraversati dall'elettrodotto; vi è il dubbio se una particella catastale sia inclusa nel sito d'impianto; non è indicata con chiarezza, precisione ed univocità la superficie delle aree d'impianto e di quelle coltivate, interessate dall'intervento. **L'incongruenza** nell'estensione delle aree considerate (che a seconda degli elaborati oscilla tra 159 e 89 ha) è **probabilmente dovuta ad un comprensibile e rimediabile errore materiale;** tuttavia, fa sorgere il dubbio che l'area esaminata non sia sempre la stessa, e che l'estensione del progetto si sia ampliata nel tempo.

Tale indeterminazione impedisce un puntuale riscontro dei parametri di valutazione dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (il cui possesso, peraltro, potrebbe essere confermato anche con un ricalcolo più corretto).